

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2023, n. 107

**Incentivi alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in attuazione dell'art. 1, commi 495 e ss. della L. n. 160/2019 e del D.P.C.M. del 10/10/2022. Approvazione schema Convenzione.**

L'Assessore al Lavoro e Formazione professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. Politiche Attive e Passive del Mercato del Lavoro e Collocamento obbligatorio L. 68/99, dott.ssa Angela Pallotta, verificata dalla Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Francesca Basta e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, dott. Giuseppe Lella, riferisce quanto segue.

La Legge n. 145 del 30.12.2018 (Finanziaria 2019), come da ultimo modificata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, all'art. 1, commi 446-449, ha introdotto disposizioni inerenti le procedure di stabilizzazione del personale LSU prevedendo la possibilità per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 7 agosto 1997 n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale.

La L. n. 160 del 27.12.2019 (Finanziaria 2020), come da ultimo modificata dal D.L. 30 aprile all'art. 1, commi 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79, articoli 495-497, ha introdotto la possibilità, al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, commi 446-449, della L. n. 145 del 30.12.2018 (Finanziaria 2019), per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità, di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga, fino al 30 settembre 2022, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della L. n. 296 del 27.12.2006.

L'art. 1, comma 497, ha precisato che, ai fini di cui al comma 495, le Amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della Legge n. 296 del 27.12.2006, ripartite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ai fini del riparto del contributo previsto dall'art. 1, comma 497 della citata Legge n. 160/2019, le Amministrazioni interessate hanno proceduto all'invio di apposita istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022**, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili, sono state ripartite, per l'annualità 2022, tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, con contributo annuo a regime di importo pari ad euro 9.296,22, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato per ogni lavoratore assunto, per il tramite delle regioni.

A fronte di richieste di contributi da parte dei Comuni della Regione Puglia relative a n. 11 lavoratori da

stabilizzare, con il suddetto D.P.C.M. ne sono state autorizzate n. 11, come risultanti dall'allegato 1 allo stesso DPCM.

Le risorse destinate agli Enti stabilizzatori della Regione Puglia per l'anno 2022 per le n. 11 stabilizzazioni previste ammontano ad euro 102.258,42.

L'art. 1, comma 6 del Decreto Legge n. 198 del 22 dicembre 2022 (cd. Decreto Milleproroghe) ha disposto la proroga al 30 giugno 2023 dei termini per la stabilizzazione dei predetti lavoratori, ai sensi dell'art. 1, comma 495 della Legge n. 160/2019.

Le assunzioni incentivate, di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2022, potranno essere effettuate nei modi e nei termini previsti per legge.

L'art. 1, comma 3 del D.P.C.M. stabilisce che le risorse sono assegnate alle Regioni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.

Con nota prot. n. 1017 del 25/01/2023 il MLPS ha trasmesso, unitamente alle istruzioni esplicative relative alla procedura per l'accesso al contributo annuo a seguito di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 81/2000, la convenzione che si allega sub A), già firmata da parte ministeriale, con la quale sono assegnate a Regione Puglia le risorse finanziarie di cui al citato articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari complessivamente a € 102.258,42, relativi all'annualità 2022, e definiti gli adempimenti in capo alle Amministrazioni coinvolte ai fini del trasferimento delle stesse.

#### Visti

- Il D.Lgs. 468/1997;
- Il D.Lgs. 81/2000;
- La L. n. 388/2000 ed, in particolare, l'art. 78 comma 2 lettera a);
- La L. 145 del 30.12.2018 (Finanziaria 2019) ed, in particolare, l'art. 1 c. 446-449;
- La L. 160 del 27.12.2019 (Finanziaria 2020) ed, in particolare, l'art. 1 c. 495 - 497;
- La L. 178 del 30.12.2020 (Finanziaria 2021) ed, in particolare, l'art. 1 c. 292-296;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022;
- La D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo MAIA 2.0" successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto "Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro al dott. Giuseppe Lella;
- l'A.D. n. 9 del 04/03/2022 con la quale è stato conferito, fra gli altri, l'incarico di dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro alla Dr.ssa Francesca Basta;

Tutto ciò premesso e precisato, con l'adozione del presente atto, si intende:

- 1) approvare lo schema di Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - il quale, tra l'altro, prevede espressamente che le risorse assegnate a Regione Puglia, pari a euro 102.258,42, relative all'annualità 2022, sono finalizzate a incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di n. 11 lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e saranno trasferite a Regione previa richiesta al MLPS sulla base degli esiti delle istruttorie condotte dalla medesima Regione;
- 2) delegare il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione alla sottoscrizione della Convenzione di cui al succitato allegato A);
- 3) di demandare alla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro gli adempimenti per l'esecuzione del presente provvedimento, anche di natura contabile;
- 4) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

### Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

<b>VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE</b>
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è: <input type="checkbox"/> diretto <input type="checkbox"/> indiretto <input checked="" type="checkbox"/> neutro

### COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. f) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di delegare il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione alla sottoscrizione della Convenzione di cui al succitato allegato A);
4. di demandare alla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro gli adempimenti per l'esecuzione del presente provvedimento, anche di natura contabile;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro  
E Collocamento obbligatorio L.68/99**

Dott.ssa Angela Pallotta

**La Dirigente del Servizio Politiche attive per il Lavoro**

dott.ssa Francesca Basta

**Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro**

dott. Giuseppe Lella

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

**Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione**

Avv. Silvia Pellegrini

**L'Assessore proponente**

Prof. Sebastiano Leo

**LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;  
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di delegare il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione alla sottoscrizione della Convenzione di cui al succitato allegato A);
4. di demandare alla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro gli adempimenti per l'esecuzione del presente provvedimento, anche di natura contabile;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

**Il Segretario generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO



## IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

## LA REGIONE PUGLIA

**VISTO** l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

**VISTO** l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua la platea dei lavori socialmente utili a carico del Fondo indicato nel precedente capoverso;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'articolo 1, comma 495, così come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, secondo cui *“Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2023 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo”*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 497, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-*quater*), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui *“le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata”*. Al fine del riparto, le predette amministrazioni presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

**VISTO** il citato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale *“a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro”* a valere sul predetto Fondo;

**VISTO** l'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quale "A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui";

**VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 37-ter secondo cui per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, è espressa dall'organo commissariale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze - registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2022, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri al n. 3217, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 - per il quale, "Ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto sono ripartite, per l'annualità 2022, tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto per un importo annuo complessivo dell'onere pari a euro 501.995,88":

	A	B	C (A x B)
	N. LSU FSOE ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE
BASILICATA	2	9.296,22	18.592,44
CALABRIA	1	9.296,22	9.296,22
CAMPANIA	40	9.296,22	371.848,80
PUGLIA	11	9.296,22	102.258,42
<b>TOTALE</b>	<b>54</b>	<b>9.296,22</b>	<b>501.995,88</b>

**VISTA**, in particolare, la quota relativa alla Regione Puglia, pari complessivamente ad **euro 102.258,42 (centoduemiladuecentocinquantotto/42)** per le assunzioni a tempo indeterminato di **n. 11** lavoratori appartenenti al c.d. bacino LSU di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per i quali sono state presentate istanze ammissibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTO**, altresì, l'articolo 1, comma 3 del D.P.C.M. del 10 ottobre 2022, laddove è previsto che le risorse suindicate saranno assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina le modalità di trasferimento,

**CONVENGONO****ARTICOLO 1**

1. Per quanto esposto nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, sono assegnate alla Regione Puglia risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari complessivamente ad euro **102.258,42 (centoduemiladuecentocinquantotto/42)** come ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Tali risorse sono destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di **n. 11** lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 compresi nel bacino di pertinenza della suddetta Regione, per i quali sono state presentate istanze ammissibili ai fini del riparto.
3. L'importo annuo pro-capite dell'incentivo a regime è pari ad euro 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei/22), riconosciuto indipendentemente dall'orario di lavoro - se a tempo pieno o parziale - ed è erogabile dalla data di assunzione a tempo indeterminato e cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali.
4. La Regione si impegna ad adottare e pubblicare le disposizioni procedurali per l'ammissione al finanziamento dei soggetti interessati alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.

**ARTICOLO 2**

1. In relazione alle risorse destinate ad incentivare le assunzioni di n. 11 lavoratori socialmente utili, la Regione Puglia si impegna a svolgere l'istruttoria delle istanze e, all'esito di questa, a richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali l'importo da trasferire, specificando beneficiari, numero, elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori socialmente utili interessati, dati relativi all'assunzione a tempo indeterminato, alle cancellazioni ed alle eventuali cessazioni. La domanda da presentare ogni anno, inoltre, deve recare le dichiarazioni che i lavoratori stabilizzati sono in servizio presso il soggetto beneficiario dell'incentivo, che sono state eseguite le comunicazioni obbligatorie delle assunzioni e le cancellazioni dei lavoratori dalle pertinenti liste presso i Centri per l'Impiego nonché dal Sistema informatico di monitoraggio del bacino LSU gestito da Anpal Servizi spa.
2. Le somme richieste saranno trasferite, per l'erogazione ai beneficiari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria Provinciale dello Stato previo controllo delle suddette dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La Regione si impegna, infine, a fornire assicurazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'avvenuta erogazione dell'incentivo a ciascun beneficiario.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
**Generale**  
Firmato digitalmente da DE  
LUCA AGNESE  
C = IT  
O = MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la Regione Puglia  
**Il Direttore Generale**  
Dott.ssa Silvia Pellegrini